Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 200 del 12 agosto 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

LEGGE 31 luglio 1957, n. **685.**

Modificazioni delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1957, n. 685.

Modificazioni delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'allegato alla presente legge, in sostituzione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale medesimo approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire 2 miliardi e 400.000.000, lire 605.000.000, lire 590.000.000, lire 23.000.000, lire 20.000.000, lire 20.000.000, lire 280 milioni, lire 17.000.000, lire 2.000.000, lire 4.000.000 e lire 9.000.000, rispettivamente a carico dei capitoli numeri 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 41, 99, 101, 103, 105 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1957-58.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

CAPO I.

INDENNITA' DI TRASFERTA

Art. 1.

Generalità Residenza

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei sorveglianti della linea si intende la sede dell'Ufficio del sorvegliante.

Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

* * *

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

Art. 2.

Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) direttore centrale, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale aggiunto, direttore compartimentale	L. 210
2) ispettore superiore, ispettore capo	» 180
3) ispettore principale, ispettore, segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore e qualifiche equiparate;	»
capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e qualifiche corrispondenti	» 150
4) segretario capo, segretario principale, segretario e qualifiche equiparate; archivista capo, applicato principale, applicato e qualifiche equiparate; capo stazione principale, capo stazione di 1ª classe, capo stazione e qualifiche corrispondenti, sottocapotecnico a. p., capo verificatori, capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe e sorvegliante principale della linea	» 120
5) aiuto applicato e qualifiche equiparate, assistente principale di stazione, assistente di stazione, capo treno, conduttore principale a. p. conduttore, macchinista, macchinista T M. aiuto macchinista, verificatore, operaio tecnico, sorvegliante della linea, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista	» 105
6) qualifiche non comprese nei raggruppamenti 1, 2, 3, 4, 5 e 7	» 95
7) infermiere, usciere, inserviente, ausiliario di stazione, manovratore, deviatore, frenatore, accudiente a. p., operaio dell'armamento, cantoniere, guardiano a. p., operaio qualificato, operaio comune, manovale, marinaio, carbonaio	» 85

Per le ore di missione comprese fra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 %.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 km. e almeno 3 km. dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 %.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti comma, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a cinque ore.

Art. 3.

Missioni continuative

L'indennità di trasferta è ridotta alla metà dopo i primi novanta giorni e cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno dieci chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

Art. 4.

Qualifiche e promozioni

L'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva del dipendente o della qualifica superiore della quale è incaricato di esercitare le funzioni quando sia trascorso un mese di utilizzazione continativa nelle mansioni superiori.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

Art. 5.

Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa fra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti comma si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 km., per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto, almeno 12 ore, sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

Art. 6.

Computo della durata della missione

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Art. 7.

Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, la indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'art. 3.

Ai fini del primo comma si intendono per giorni di missione i giorni durante i quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'art. 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 km.

Art. 8.

Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza.

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizi fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nella impossibilità di restituirsi in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) equivale a quello a carico della Azienda previsto nel comma precedente.

Art. 9.

Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del Pubblico ministero, dell'imputato o della Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del Pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) a richiesta del Pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;

e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo alla Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

Art. 10.

Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta.

E' concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza

a) perchè leso in infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;

c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di qualifica e per le relative visite mediche, semprechè risulti conseguita l'idoneità;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda, salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

Art. 11.

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di ispettore superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei, devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 52.

Art. 12.

Indennità chilometrica — Rimborsi

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1ª classe	L.	1,25
dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2ª classe	»	0,85

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 % delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

Art. 13.

Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto.

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del riparto navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali

per esso stabiliti dai capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi speciali di cui ai capi VIII e IX, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

b) quando accompagna locomtive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di scorta;

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti degli stessi da un deposito ad un altro o tra depositi e officina, quando uno dei due impianti interessati al movimento venga a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche, automotrici elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato l'agente.

Art. 14.

Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta.

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto Ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile, la cui misura è stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nello adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

Art. 15.

Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto Ministeriale, di concerto col Ministro per il tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

CAPO II.

INDENNITA' DI TRASLOCO

Art. 16.

Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

Art. 17.

Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;

b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno 3 anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

Art. 18.

Indennità e rimborsi relativi al trasloco

Al dipendente traslocato è corrisposta l'indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento alle persone di famiglia del dipendente traslocato sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto al trattamento di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio un'indennità chilometrica di L. 36 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 26 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di L. 2600 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, e di L. 3100 per trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati nel recinto delle stazioni ferroviarie o lungo la linea, provvede di regola l'Azienda stessa con proprio personale. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se l'Azienda provvede con proprio personale a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento, e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

Art. 19.

Indennità di prima sistemazione

Al personale traslocato spetta un indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

direttore centrale, direttore centrale aggiunto, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore compartimentale	78.000
ispettore superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche corrispondenti	62.000
rimanente personale direttivo e di concetto degli uffici e dirigente del personale dell'esercizio; archivista capo e applicato principale, applicato e qualifiche equiparate; capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe	51.000
restante personale	41.000

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

Art. 20.

Trasloco della famiglia in Comune viciniore alla residenza

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in Comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto Comune viciniore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del Comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

Art. 21.

Indennità di trasloco al personale collocato a riposo

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio della Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo Comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

Art. 22.

Cambi di abitazione disposti dall'Azienda

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine della Azienda, da uno ad un altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, un'indennità di L. 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di L. 26 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

Art. 23.

Rimborso della pigione

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'art. 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quali condizioni egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore locale.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'art. 24.

I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

Art. 24.

Prescrizioni relative al rimborso della pigione

Per il rimborso previsto dall'art. 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

Art. 25.

Congedo per trasloco

Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'

Art. 26.

Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

LOCALITÀ	Aiuto applicato e qualifiche equiparate: personale ausiliario degli uffici personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1ª classe e il macchinista di 1ª classe	Rimanente personale
Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, San Candido, Tarvisio	3.500	4.500
Ventimiglia, Domodossola, Luino, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso	1.750	2.250

Art. 27.

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico; il soprassoldo stesso è ridotto alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo.

Art. 28.

Il soprassoldo di località si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista diritto, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

CAPO IV.

INDENNITA' DI MALARIA

Art. 29.

L'indennità di malaria è corrisposta ai dipendenti:

a) che risiedono nelle località dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;

b) che in dette località debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.

Art. 30.

L'indennità di malaria è corrisposta nella misura di lire 26 giornaliere.

Art. 31.

L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;

b) ad aspettativa per motivi di salute;

c) a riposo settimanale ed a festività infrasettimanale;

d) a congedo ordinario.

Art. 32.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo non spetta la indennità di malaria quando il dipendente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica.

CAPO V.

ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI

Art. 33.

Il personale rivestito delle qualifiche appresso indicate e che esercita permanentemente le mansioni della propria qualifica è tenuto ad alloggiare nei locali che l'Azienda mette a sua disposizione oppure a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Per giustificati motivi l'Azienda può consentire a detto personale di rinunciare all'alloggio assegnatogli nei suoi fabbricati, ma in tal caso il medesimo perde il diritto al trattamento di cui al presente articolo.

Il personale di cui sopra che occupa gli alloggi messi a sua disposizione dall'Azienda nell'impianto dove viene utilizzato o nelle immediate vicinanze di esso, viene assoggettato al pagamento del canone mensile stabilito dall'Azienda stessa in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, ridotto della percentuale indicata nella colonna *A* della tabella seguente.

Il personale delle anzidette qualifiche che è, invece, alloggiato in locali dell'Azienda non compresi fra quelli di cui sopra, ma ubicati a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, viene assoggettato al pagamento del canone previsto nel precedente comma, ridotto della percentuale indicata nella colonna *B* della tabella.

Al personale che prende abitazione in alloggio privato, ubicato a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, è concesso uno speciale compenso mensile nella misura indicata nella colonna *C* della tabella.

La distanza di cui ai precedenti comma si computa lungo l'itinerario che deve essere normalmente seguito per raggiungere dall'abitazione il posto di lavoro.

QUALIFICHE	A		C
			lire
1) *Stazioni*			
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale, e di 1ª classe *ad personam*	35 %	20 %	3.500
Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe *ad personam*	40 %	25 %	2.500
Capo stazione	45 %	30 %	2.000
Deviatore capo e capo squadra deviatori	50 %	35 %	1.700
Deviatore	55 %	40 %	1.400
2) *Depositi locomotive*			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe *ad personam*	35 %	20 %	3.500
Capo deposito di 1ª classe, capo deposito, macchinista di 1ª classe e macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito	40 %	25 %	2.500
Consegnatario carri soccorso di 1ª categoria e suo sostituto	50 %	35 %	1.700
3) *Squadre rialzo*			
Capo tecnico superiore, principale, di 1ª classe *ad personam*, di 1ª classe e capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico	35 %	20 %	3.500
Capo verificatori in sede compartimentale	50 %	35 %	1.700
4) *Linea*			
Sorvegliante principale della linea, sorvegliante della linea e capo squadra della linea	55 %	40 %	1.400
Operaio dell'armamento, guardiano *ad personam* e cantoniere	60 %	45 %	1.000
5) *Impianti elettrici e di segnalamento*			
Capo tecnico superiore, principale e di 1ª classe *ad personam* addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione	35 %	20 %	3.500
Capo tecnico di 1ª classe, capo tecnico e sottocapo tecnico *ad personam* addetti come sopra	40 %	25 %	2.500
Operaio tecnico, operaio specializzato, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato e operaio comune addetti come sopra	50 %	35 %	1.700
6) *Capi reparti di esercizio*			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici	35 %	20 %	3.500

Art. 34.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Azienda dopo che si sia provveduto al personale di cui all'art. 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti dipendenti :

a) manovratori capi e capi squadra manovratori;

b) manovratori.

Il canone mensile per i suddetti dipendenti viene ridotto nella stessa misura prevista, rispettivamente, per i deviatori capi e per i deviatori nel precedente art. 33.

Il dirigente delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, gli alunni d'ordine *ad personam* del Servizio movimento utilizzati permanentemente in funzioni di movimentista, il personale tecnico ed operaio del Servizio impianti elettrici addetto alle centrali idroelettriche, i manovali delle squadre di pronto intervento dipendenti da quest'ultimo servizio, nonchè l'altro personale, non contemplato nel precedente articolo che, a giudizio del direttore generale, fosse conveniente di far abitare nelle immediate vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio, sono assoggettati al pagamento del canone ridotto nella misura prevista nella colonna *A* della tabella di cui allo stesso art. 33 per i dipendenti di pari gruppo e qualifica corrispondente.

Art. 35.

Il trattamento di alloggio alle condizioni di cui al comma terzo, quarto e quinto dell'art. 33 è conservato nei casi:

a) di trasferimento ad altro impianto ove il dipendente, per le mansioni disimpegnate, continua ad avere titolo al trattamento previsto dall'art. 33, allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o in prossimità del nuovo posto di lavoro, sia eccezionalmente autorizzato a conservare l'alloggio di servizio occupato prima del trasferimento;

b) di congedo straordinario,

c) di malattia o di aspettativa per ragioni di salute, fino a quando compete il relativo trattamento economico;

d) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddetto, ma ciò limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia, nell'occasione, conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare

Alle stesse condizioni l'alloggio può essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, in caso di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, anche d'ufficio o in *via cautelare*.

Art. 36.

La concessione del trattamento previsto dal presente capo è subordinata all'osservanza delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

Capo VI

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 37.

E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

Al personale di condotta, di scorta ai treni e navigante, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per il tempo impiegato nei vari servizi, da computare nei modi indicati rispettivamente negli articoli 42, 49 e 77, per la parte eccedente in ciascun mese il numero di ore risultanti dal prodotto delle giornate di presenza in servizio per otto, con un massimo di 6 giorni lavorativi alla settimana. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto, da effettuare nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 39 per la qualifica rivestita, esclude il pagamento, per le stesse ore, del premio per ora di lavoro di cui ai predetti articoli 42, 49 e 77.

Art. 38

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e qualifiche più elevate il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria.

Art. 39.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi.

Non compete il compenso per lavoro straordinario:

a) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

Art. 40.

Previa autorizzazione del direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.

CAPO VII

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

Art. 41.

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di L. 70 per la prima categoria e di lire 40 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal direttore generale.

Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario.

Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.

CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42.

Premio per ora di lavoro

In luogo del premio di operosità, previsto dall'art. 58, viene corrisposto al personale di macchina un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata in viaggio nella condotta delle locomotive, delle elettromotrici e delle automotrici:

Macchinista	L.	40
Aiuto macchinista	»	27

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene anche conto:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo. per i treni a vapore, ed in 45 minuti per i treni elettrici, elettromotrici e automotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio;

b) del tempo medio a disposizione del movimento, stabilito per ogni impianto dal capo del servizio;

c) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori residenza ma entro la circoscrizione del deposito al quale il personale appartiene;

d) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene inoltre corrisposto:

1) per tre quarti del tempo impiegato:

nelle manovre in residenza;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, lo stesso direttore generale ha, però, la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

2) per due terzi del tempo impiegato nella esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio o nella riserva presenziata;

4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di condotta ha titolo a quest'ultimo premio.

Art. 43.

Premio di percorrenza

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio, od in servizio alle tradotte o alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o chilometro reale per le manovre) un premio di percorrenza nella seguente misura:

		Macchinista	Aiuto macchinista
		—	—
Locomotive a vapore alimentate a carbone	L.	4,00	3,35
Locomotive a vapore alimentate a nafta	»	3,80	2,85
Locomotive Diesel, Diesel elettriche e locomotive elettriche a corrente alternata; Locomotive elettriche a corrente continua; Automotrici ed autotreni; Elettromotrici ed elettrotreni	»	2,30	1,80

Art. 44.

Indennità di pernottazione

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa la durata dell'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo sub *a)* dell'art. 42, e del tempo medio a disposizione del movimento.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 45.

Compenso per assenza dalla residenza

Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano servizi per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore.

Detto compenso è comulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'art. 44.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente àrticolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 46.

Premio di economia

A) *Trazione a vapore.*

Ai macchinisti e agli aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia di combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e per due quinti agli aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del capo del servizio materiale a trazione, essere accordato all'aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

B) *Tipi di trazione diversi da quella a vapore.*

Ai macchinisti ed agli aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e Diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure concesso un premio di cointeressamento alla economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai macchinisti e per un terzo agli aiuto macchinisti

Agli effetti della liquidazione del premio di economia sui consumi di energia, combustibili e carburanti, si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

* * *

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito alla economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

Art. 47.

Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente

Per i servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'art. 43 e di economia di cui all'art. 46, che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

Art. 48.

Servizi speciali

Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del servizio materiale e trazione.

CAPO IX.

COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Art. 49.

Premio per ora di lavoro

In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, viene corrisposto al personale di scorta ai treni un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta:

Capo treno	L. 32
Conduttore	» 14
Assistente viaggiante	» 13
Frenatore	» 12

Per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica, il premio per ora di lavoro, rispettivamente spettante, è aumentato nella seguente misura:

Capo treno e conduttore	L. 7,50
Assistente viaggiante e frenatore	» 5,00

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato, in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

1) per tre quarti del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del direttore generale Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza lo stesso direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

2) per due terzi del tempo impiegato in residenza, per le operazioni di riordino delle merci e di spunta dei carri;

3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di scorta ai treni ha titolo a quest'ultimo premio.

Art. 50.

Premio di percorrenza

Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nella seguente misura:

QUALIFICHE	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
Capo treno	1,30	1,70
Conduttore, assistente viaggiante, frenatore	0,90	1,20

Art. 51.

Indennità di pernottazione

Al personale di scorta ai treni che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma terzo sub a), dell'art. 49.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni fuori residenza viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 52.

Compenso per assenza dalla residenza

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per

conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino una assenza continuata di durata superiore a sei ore:

Capo treno L. 40
Conduttore, assistente viaggiante, frenatore » 32

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 53.

Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computandosi le ore di lavoro a norma dei comma primo e secondo dell'art 49) nelle seguenti misure:

Capo treno L. 15
Conduttore, assistente viaggiante, frenatore » 9

I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Art. 54.

Soprassoldo per cumulo di funzioni.

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al capo treno quando scorti, senza ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

Art. 55.

Scorta sui treni senza bagagliaio.

I capi treno, conduttori principali *ad personam*, conduttori ed assistenti viaggianti addetti alla scorta dei treni senza bagagliaio su determinati tratti di linea e che prendono posto nella garetta di un freno coperto, ricevono un soprassoldo di L. 18 e di L. 12, per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni a trazione a vapore e per i rimanenti.

I tratti di linea che danno titolo al detto soprassoldo sono stabiliti dal direttore generale.

Il soprassoldo stesso è da corrispondere in ogni caso al conduttore ed all'assistente viaggiante quando, per risparmiare un agente nella frenatura, prendono posto in una garetta da frenatore per la manovra di un freno attivo.

Art. 56.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali.

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di capo treno, conduttore, assistente viaggiante e frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente capo le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal direttore generale su proposta del capo del servizio movimento.

CAPO X.

PREMI DI RENDIMENTO

Art. 57.

Premio di maggior produzione.

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo art. 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentododicesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore a quello medio liquidabile per premio di operosità ai pari qualifica che lavorano in economia, compete agli interessati quest'ultimo premio.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal direttore generale.

Art. 58.

Premio di operosità.

Al personale delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata è corrisposto un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito con le modalità indicate nel successivo art. 59.

Le misure giornaliere minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica.

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
PERSONALE DIRETTIVO		
Direttore centrale Direttore compartimentale di 1ª classe	1.200	2.200
Direttore centrale aggiunto Direttore compartimentale	1.050	1.900
Ispettore superiore Ispettore capo	850	1.600
Cassiere principale *ad personam*	750	1.350
Ispettore principale Cassiere di 1ª classe *ad personam*	650	1.150
Ispettore Cassiere di 2ª classe *ad personam*	550	1.000
PERSONALE DEGLI UFFICI		
a) *Personale di concetto*		
Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate	400	670
Segretario superiore e qualifiche equiparate	320	500
Segretario capo e qualifiche equiparate	250	430
Segretario principale e qualifiche equiparate	200	350
Segretario e qualifiche equiparate	170	300

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
b) *Personale esecutivo*		
Archivista capo e qualifiche equiparate	210	370
Applicato principale e qualifiche equiparate	180	310
Applicato e qualifiche equiparate	140	230
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	120	210
c) *Personale ausiliario*		
Aiutante	115	200
Commesso *ad personam* Usciere capo	90	180
Usciere di 1ª classe *ad personam* .	80	160
Usciere .	70	150
Inserviente . . .	50	140
Infermiere di 1ª classe	85	175
Infermiere . .	70	160
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
Dirigenti delle stazioni		
MOVIMENTISTI		
Capo stazione sovrintendente .	550	850
Capo stazione superiore .	450	720
Capo stazione principale	360	620
Capo stazione di 1ª classe *ad personam* Capo stazione di 1ª classe	300	500
Capo stazione di 3ª classe *ad personam* Capo stazione	230	430
GESTIONISTI		
Capo gestione sovrintendente	450	750
Capo gestione superiore	350	600
Capo gestione principale	270	500
Capo gestione di 1ª classe *ad personam* Capo gestione di 1ª classe	220	400
Capo gestione di 3ª classe *ad personam* Capo gestione	170	340
TELEGRAFISTI		
Capo telegrafista principale . .	240	450
Capo telegrafista di 1ª classe *ad personam* / Capo telegrafista di 1ª classe	190	350
Capo telegrafista . . .	140	290
INTERPRETI		
Interprete principale . . .	200	450
Interprete di 1ª classe *ad personam* - Interprete di 1ª classe	170	350
Interprete . . .	140	290
Personale esecutivo delle stazioni		
a) D'ORDINE		
Aiutante *ad personam* / Alunno *ad personam* / Assistente principale di stazione	150	270
Assistente di stazione	120	240
b) MANOVRE		
Manovratore capo	200	400
Capo squadra manovratori	175	350
Manovratore . .	150	300

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
c) SCAMBI		
Deviatore capo	200	400
Capo squadra deviatori	150	300
Deviatore	125	250
d) AUSILIARI		
Aiutante assistente di stazione . .	90	180
Ausiliario di stazione	70	140
Dirigenti dei depositi personale viaggiante		
Capo personale viaggiante superiore	400	650
Capo personale viaggiante principale	320	560
Capo personale viaggiante di 1ª classe	250	450
Capo personale viaggiante	180	360
Controllori viaggianti		
Controllore viaggiante principale .	160	300
Controllore viaggiante di 1ª classe .	120	240
Controllore viaggiante	100	200
Personale dei treni		
Capo treno di 1ª classe	170	280
Capo treno	140	240
Conduttore principale *ad personam* / Conduttore . .	120	200
Assistente viaggiante	100	180
Frenatore	80	150
Dirigenti dei depositi locomotive		
Capo deposito sovrintendente .	600	950
Capo deposito superiore .	550	910
Capo deposito principale	500	870
Capo deposito di 1ª classe *ad personam* / Capo deposito di 1ª classe . . .	460	830
Capo deposito . . .	430	800
Personale di macchina		
Macchinista di 1ª classe . .	210	360
Macchinista	180	310
Macchinista T. M. - Aiuto macchinista	150	250
Aiuto macchinista T. M. . .	120	220
Accudiente *ad personam*	90	180
Dirigenti della linea		
Sorvegliante principale della linea .	230	430
Sorvegliante della linea . .	200	380
Personale esecutivo della linea		
Capo squadra della linea .	140	280
Operaio dell'armamento	120	240
Cantoniere Guardiano *ad personam*	100	200
Dirigenti tecnici		
Capo tecnico sovrintendente	550	900
Capo tecnico superiore	500	860
Capo tecnico principale	450	820
Capo tecnico di 1ª classe *ad personam* Capo tecnico di 1ª classe	410	780
Capo tecnico	380	750

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
Operai e verificatori		
Sottocapotecnico *ad personam* · Capo verificatori	350	720
Verificatore	300	650
Operaio tecnico	230	430
Operaio specializzato	190	390
Operaio qualificato di 1ª classe	160	350
Operaio qualificato	140	320
Operaio comune	100	280
Manovali		
Capo squadra manovali	125	330
Manovale	60	200
Ufficiali delle navi traghetto		
Comandante di 1ª classe · Direttore di macchina di 1ª classe	550	850
Comandante Direttore di macchina	450	720
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam* · Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam* · Ufficiale navale di 1ª classe · Ufficiale macchinista di 1ª classe	360	620
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista	300	500
Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto		
Primo nostromo - Capo motorista Capo elettricista	180	320
Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	150	280
Carpentiere di 1ª classe	120	250
Motorista Elettricista	100	220
Marinaio scelto Carpentiere Fuochista *ad personam*	90	180
Marinaio	70	150
Carbonaio	50	100

Per il personale sottoindicato le misure massime del premio di operosità sono aumentate delle percentuali a fianco indicate:

a) segretari superiori di 1ª cl., segretari superiori e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio 20%

b) segretari capi e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti, in via continuativa, alla dirigenza di reparti di esercizio 35%

c) movimentisti con funzioni di dirigenti centrali, dirigenti unici, dirigenti regolatori delle manovre e movimentisti delle cabine apparati centrali elettrici 25%

d) macchinisti istruttori 30%

e) assistenti di stazione ed aiutanti assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista 20%

f) manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche 50%

Art. 59.

Il premio di operosità, stabilito dall'articolo precedente, è attribuito nella misura minima prevista quando il dipendente è utilizzato in un posto che presenta responsabilità, rischi e disagi pressochè normali e quando il rendimento del dipendente medesimo è pure da considerarsi normale.

Quando, invece, il posto occupato comporta responsabilità, rischi e disagi superiori a quelli normali o quando il rendimento dell'interessato è particolarmente elevato, il premio può essere assegnato in misura superiore alla minima fino a raggiungere il massimo previsto.

La valutazione del disagio deve essere fatta in relazione all'incarico affidato al dipendente e non in relazione alle condizioni di disagio relative alla località in cui il dipendente stesso presta servizio.

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella misura minima prevista.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per negligenza o scarso rendimento nel servizio. In caso di riduzione dello stipendio, deliberato a seguito di procedimento disciplinare, il premio di operosità deve essere, comunque, ridotto in uguale proporzione.

Al personale dell'esercizio utilizzato in mansioni del personale degli uffici il premio di operosità compete, in ogni caso, nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica assimilata.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono spetta per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

Il premio di operosità previsto dall'art. 58 per il personale che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, è da corrispondere per le giornate di effettiva presenza in servizio durante le quali il personale stesso non percepisca le competenze medesime.

Le altre norme relative alla determinazione della misura del premio ed alle modalità di applicazione delle eventuali riduzioni o della soppressione del medesimo sono approvate dal direttore generale.

CAPO XI

COMPENSI DIVERSI

Art. 60.

Soprassoldo per servizio in galleria

A) *Personale di macchina e dei treni.*

Al personale addetto alla condotta ed alla scorta dei treni con trazione a vapore transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è corrisposto un soprassoldo tabilito, per ogni corsa e per ciascun agente, nella misura di L. 40.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale suddetto avessero a diminuire o cessare, per qualsiasi causa, i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

Il soprassoldo spetta solamente al personale residente o in sussidio presso i depositi locomotive che provvedono al servizio dei tratti di linea per i quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

B) *Personale della linea.*

Al personale della linea che presta servizio in tronchi o cantoni aventi tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

	Capi squadra della linea	Operai dell'armamento e canton.
I) tratto coperto fino al 15% della lunghezza del cantone; con un minimo di metri 500	L. 50	L. 45
II) tratto coperto da oltre il 15% e fino al 30% della lunghezza del cantone	» 70	» 65
III) tratto coperto da oltre il 30% e fino al 60% della lunghezza del cantone	» 90	» 85
IV) tratto coperto oltre il 60% della lunghezza del cantone	» 115	» 110

La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di L. 10 o di L. 20 al giorno, rispettivamente, quando per un solo o per tutti i cantoni limitrofi competa il soprassoldo stesso.

Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 ml

C) *Personale del Servizio impianti elettrici.*

Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici tenuto a prestare servizio in galleria per la manutenzione degli impianti su tratti di linee coperti da gallerie di una lunghezza complessivamente non inferiore a metri 500 è corrisposto un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

QUALIFICHE	Lunghezza del tratto coperto rispetto all'estensione del tronco		
	Fino al 30% con un minimo di m. 500	Oltre il 30% fino al 60%	Oltre il 60%
Capo tecnico superiore	30	42	52
Capo tecnico principale	28	38	48
Capo tecnico di 1ª cl. *a.p.* e capo tecnico 1ª cl.	27	35	44
Capo tecnico	23	30	38
Sotto capo tecnico *a.p.*	21	28	35
Operaio tecnico	20	27	33
Operaio specializzato	18	25	31
Operaio qualificato di 1ª classe e capo squadra manovali	17	23	29
Operaio qualificato	16	21	26
Operaio comune	14	19	23
Manovale	13	18	23

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli tronchi al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

Art. 61.

Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettive gravosità per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 54.

Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Art. 62.

Premi eccezionali

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato nella loro durata

Fino al limite individuale di L. 50.000 i suddetti premi sono concessi dal direttore generale.

Art 63.

Premio per le sostituzioni

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dirigente o di un agente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sostituzione con altro dirigente o agente disponibile, può essere concesso, per ogni giornata di assenza, al dipendente o ai dipendenti che, in più delle loro normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed in aumento al premio di operosità ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo della qualifica del dipendente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra i dipendenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione Il premio sta a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Sono esclusi dal premio i dipendenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal direttore generale.

Art. 64.

Compensi per l'effettuazione delle paghe

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di L. 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a Lire 1.000.000.

Art. 65.

Compensi per funzioni giudiziarie

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

Art. 66.

Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà, in nessun caso superare il 30% dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10% per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni

In nessun caso i premi di cui ai precedenti comma possono superare l'importo di L. 4.000 per irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda dell'importanza della contravvenzione medesima, da L. 50 a L. 1.000 per irregolarità. In nessun caso però questo compenso può superare il 20% della esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona soltanto una parte delle soprattasse, il premio, nelle misure sopraindicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio fra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare la somma dovutale, sono stabilite dal capo del servizio.

E' corrisposto in premio il 25% di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale. Se però la misura del premio

contravvenzionale risulta inferiore a quella del premio di cui al presente comma, compete all'interessato quest'ultimo premio.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate impresenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine è corrisposto un premio pari al 2,50% dell'importo dei biglietti emessi.

Art. 67.

Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25 % del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da L. 50 a L. 500, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

Art. 68.

Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione della utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di L. 5000 e dai direttori compartimentali fino a L 10.000 nei riguardi di ogni anormalità evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di L. 20.000.

Art. 69.

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

Ai dipendenti, che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reita degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla oculatezza dai dipendenti stessi dimostrati, nonchè all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto.

Fino al limite di L 5000 il premio può essere concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a L 10.000 dai direttori compartimentali. I premi di importo superiore, fino al limite massimo di L 20.000, sono approvati dal direttore generale.

Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce oggetto della confisca.

Art. 70.

Premio per consegna di oggetti rinvenuti

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, è accordato un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

Art. 71.

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

Ai capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 200 a L. 600 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal capo del Servizio movimento.

Art. 72.

Rimborsi

Al personale incaricato di espletare un servizio nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o impianto di appartenenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Art. 73.

Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio

Ai dipendenti di tutti i servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto Ministeriale e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

Pure con decreto Ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

CAPO XIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74.

Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale.

Per tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora.

I dipendenti che, avendo qualifica inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore, ricevono i compensi di servizio stabiliti per la qualifica di cu disimpegnano le funzioni. Il trattamento stesso è da usarsi anche per i viaggi comandati fuori servizio effettuati in dipendenza del servizio disimpegnato nelle funzioni di qualifica superiore.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

Art. 75.

Un medesimo dipendente, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Art. 76.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

CAPO XIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 77.

Premio per ora di lavoro

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, in luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, viene corrisposto un premio, nella misura appresso indicata, per ogni ora di effettivo servizio:

Comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe	L. 140
Comandante, direttore di macchina	» 140
Ufficiale navale di 1ª classe *a. p.*, ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe *a. p.*, ufficiale macchinista di 1ª classe	» 75
Ufficiale navale, ufficiale macchinista	» 68
Primo nostromo, secondo nostromo, capo motorista, motorista di 1ª classe, capo elettricista, elettricista di 1ª classe	» 52
Carpentiere di 1ª classe, motorista, elettricista	» 42
Marinaio scelto, carpentiere, fuochista *a. p.*	» 36
Marinaio	» 30
Carbonaio	» 25

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, in navigazione nello Stretto o durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;

2) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale addetto al servizio delle navi traghetto ha titolo a questo ultimo premio.

Art. 78.

Premio di percorrenza

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe	L. 7,00
Comandante, direttore di macchina	» 5,50
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam*, ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam*, ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe	» 4,00
Ufficiale navale, ufficiale macchinista	» 2,50
Primo nostromo, capo motorista, capo elettricista	L. 2,30
Secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe, carpentiere di 1ª classe	» 2,10
Motorista, elettricista	» 2,00
Marinaio scelto, carpentiere, fuochista *ad personam*	» 1,90
Marinaio	» 1,80
Carbonaio	» 1,50

Art. 79.

Indennità di pernottazione

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina che partono od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto dal terzo comma dell'art. 77.

Alle persone medesime che prestano servizio effettivo in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 80.

Premi giornalieri

Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo, od a lavori in residenza, è corrisposto il premio di operosità previsto dall'art. 58.

Al personale medesimo, quando è adibito a lavori di riparazione a bordo è corrisposto il premio di cui all'art. 77 per le ore di servizio effettivamente reso, con un massimo di otto ore.

Spetta al direttore generale stabilire in quali casi debba essere corrisposto quest'ultimo trattamento, che sostituisce il premio di operosità previsto dall'art. 58.

Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 6, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalità ivi previste.

Art. 81.

Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al presente capo.

Art. 82.

Premio di economia

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

comandante di 1ª classe, e comandante; direttore di macchina di 1ª classe e direttore di macchina; ufficiale macchinista di 1ª classe *a. p.*, ufficiale macchinista di 1ª classe e ufficiale macchinista, ufficiale navale di 1ª classe che presta servizio come ufficiale di rotta; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; motorista, elettricista, fuochista *a. p.*, carbonaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione di premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

Art. 83.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe, comandante, direttore di macchina	L. 3.360
ufficiale navale di 1ª classe *a. p.*, ufficiale macchinista di 1ª classe *a. p.*, ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe, ufficiale navale, ufficiale macchinista	» 2.690
primo nostromo, carpentiere di 1ª classe, secondo nostromo, capo motorista, motorista di 1ª classe, capo elettricista, elettricista di 1ª classe	» 2.360
motorista, elettricista, marinaio scelto, carpentiere, fuochista *a. p.*	» 2.130
marinaio, carbonaio	» 1.910

Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene, sia quando il servizio di camera e mensa è fatto a cura e spese dell'equipaggio, sia quando è dato in appalto. In quest'ultimo caso, verrà praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto.

Art. 84.

Oltre all'indennità di cui all'art. 83, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 77, 78 e 79.

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto.

All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennità di cui all'art. 77 sopra citato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.

Art. 85.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 83 ed il trattamento di cui all'art. 80.

Art. 86.

Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta.

Analogo trattamento spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo.

Art. 87.

Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per i trasporti.

Tali indennità non potranno superare, come entità, quelle di cui ai precedenti articoli 83, 84 e 85.

Art. 88.

Agli effetti delle competenze di cui al presente capo i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso:

a levante, dal meridiano passante per Capo Peloro;

a mezzogiorno, dal parallelo passante per Punta di Pellaro.

Art. 89.

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal direttore generale, su proposta del Capo del servizio.

Capo XIV

NORME TRANSITORIE

Art. 90.

Equiparazione delle qualifiche

Agli effetti della corresponsione delle competenze accessorie, in pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, le qualifiche contemplate dalle presenti disposizioni sono equiparate a quelle dell'ordinamento in vigore come dal seguente quadro:

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
Personale direttivo	
Direttore centrale	Capo servizio principale
Direttore compartimentale di 1ª classe	Capo compartimento di 1ª classe
Direttore centrale aggiunto	Capo servizio
Direttore compartimentale	Capo compartimento di 2ª classe
Ispettore superiore	Ispettore capo superiore
Ispettore capo	Ispettore capo
Cassiere principale *ad personam*	Cassiere principale
Ispettore principale	Ispettore principale
Cassiere di 1ª classe *ad personam*	Cassiere di 1ª classe
Ispettore	Ispettore di 1ª classe Ispettore di 2ª classe Allievo ispettore
Cassiere di 2ª classe *ad personam*	Cassiere di 2ª classe
PERSONALE DEGLI UFFICI	
a) *Personale di concetto*	
Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate	—
Segretario superiore e qualifiche equiparate	—
Segretario capo e qualifiche equiparate	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo
Segretario principale e qualifiche equiparate	Segretario principale *ad personam* Segretario tecnico principale *ad personam* Disegnatore principale *ad personam* Revisore principale *ad personam* Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
Segretario e qualifiche equiparate	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori
b) *Personale esecutivo*	
Archivista capo e qualifiche equiparate	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo
Applicato principale e qualifiche equiparate	Applicato principale *ad personam* Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principali
Applicato e qualifiche equiparate	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori Scrivana principale
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	Aiutante Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori Scrivana
c) *Personale ausiliario*	
Aiutante	—
Commesso *ad personam*	Commesso
Usciere capo	Usciere capo
Usciere di 1ª classe *ad personam*	Usciere di 1ª classe
Usciere	Usciere
Inserviente . . .	Inserviente
Infermiere di 1ª classe . . .	—
Infermiere . .	—
PERSONALE DELL'ESERCIZIO	
DIRIGENTI DELLE STAZIONI	
Movimentisti	
Capo stazione sovrintendente .	—
Capo stazione superiore . .	Capo stazione superiore
Capo stazione principale	Capo stazione principale
Capo stazione di 1ª classe *ad personam*	Capo stazione di 1ª classe
Capo stazione di 1ª classe .	Capo stazione di 2ª classe
Capo stazione di 3ª classe *ad personam*	Capo stazione di 3ª classe *ad personam*
Capo stazione	Sottocapo

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
Gestionisti	
Capo gestione sovrintendente	—
Capo gestione superiore	—
Capo gestione principale	Capo gestione principale
Capo gestione di 1ª classe *ad personam*	Capo gestione di 1ª classe
Capo gestione di 1ª classe	Capo gestione di 2ª classe
Capo gestione di 3ª classe *ad personam*	Capo gestione di 3ª classe *ad personam*
Capo gestione . .	Sottocapo
Telegrafisti	
Capo telegrafista principale	—
Capo telegrafista di 1ª classe *ad personam*	Capo telegrafista di 1ª classe
Capo telegrafista di 1ª classe	Capo telegrafista di 2ª classe
Capo telegrafista . . .	Sottocapo
Interpreti	
Interprete principale	Interprete principale
Interprete di 1ª classe *ad personam*	Interprete di 1ª classe
Interprete di 1ª classe .	Interprete di 2ª classe
Interprete	Interprete di 3ª classe
PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI	
a) *D'ordine*	
Aiutante *ad personam* . .	Aiutante
Alunno *ad personam*	Alunno d'ordine
Assistente principale di stazione	—
Assistente di stazione . .	—
b) *Manovre*	
Manovratore capo .	Manovratore capo
Capo squadra manovratori . .	Capo squadra manovratori
Manovratore	Manovratore
c) *Scambi*	
Deviatore capo . . .	Deviatore capo
Capo squadra deviatori . . .	Capo squadra deviatori
Deviatore	Deviatore
d) *Ausiliari*	
Aiutante assistente di stazione	Guardamerci
Ausiliario di stazione	Guardasala

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE	
Capo personale viaggiante superiore	—
Capo personale viaggiante principale	Capo personale viaggiante principale
Capo personale viaggiante di 1ª classe	Capo personale viaggiante di 1ª classe
Capo personale viaggiante	Capo personale viaggiante
CONTROLLORI VIAGGIANTI	
Controllore viaggiante principale	Controllore viaggiante principale
Controllore viaggiante di 1ª classe	Controllore viaggiante di 1ª classe
Controllore viaggiante	Controllore viaggiante
PERSONALE DEI TRENI	
Capo treno di 1ª classe . . .	Conduttore capo di 1ª classe
Capo treno	Coduttore capo
Conduttore principale *ad personam*	Conduttore principale
Conduttore	Conduttore
Assistente viaggiante . .	—
Frenatore	Frenatore
DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE	
Capo deposito sovrintendente	—
Capo deposito superiore .	Capo deposito superiore
Capo deposito principale	Capo deposito principale
Capo deposito di 1ª classe *ad personam*	Capo deposito di 1ª classe
Capo deposito di 1ª classe	Capo deposito di 2ª classe
Capo deposito	Capo deposito di 3ª classe
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista di 1ª classe .	Macchinista di 1ª classe
Macchinista	Macchinista di 2ª classe
Macchinista T.M.	Macchinista di 3ª classe
Aiuto macchinista	Aiuto macchinista
Aiuto macchinista T.M. . . .	—
Accudiente *ad personam* . .	Accudiente *ad personam*

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
DIRIGENTI DELLA LINEA	
Sorvegliante principale della linea	Sorvegliante della linea di 1ª classe
Sorvegliante della linea .	Sorvegliante della linea
PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA	
Capo squadra della linea	Capo squadra cantonieri
Operaio dell'armamento	—
Cantoniere .	Cantoniere
Guardiano *ad personam* . .	Guardiano *ad personam*
DIRIGENTI TECNICI	
Capo tecnico sovrintendente	—
Capo tecnico superiore . . .	Capo tecnico superiore
Capo tecnico principale .	Capo tecnico principale
Capo tecnico di 1ª classe *ad personam*	Capo tecnico di 1ª classe
Capo tecnico di 1ª classe . .	Capo tecnico di 2ª classe
Capo tecnico	Capo tecnico di 3ª classe
OPERAI E VERIFICATORI	
Sottocapotecnico *ad personam*	Sottocapotecnico
Capo verificatori	Capo verificatori
Verificatore	Verificatore
Operaio tecnico	—
Operaio specializzato . . .	—
Operaio qualificato di 1ª classe	Operaio di 1ª classe
Operaio qualificato	Operaio
Operaio comune	Aiutante operaio
MANOVALI	
Capo squadra manovali . . .	Capo squadra manovali
Manovale	Manovale
UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO	
Comandante di 1ª classe	Comandante di 1ª classe
Direttore di macchina di 1ª classe	Capo macchinista di 1ª classe
Comandante	Comandante di 2ª classe
Direttore di macchina	Capo macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam*	Ufficiale navale di 1ª classe

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall ordinamento in vigore
Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam*	Ufficiale macchinista di 1ª classe
Ufficiale navale di 1ª classe	Ufficiale navale di 2ª classe
Ufficiale macchinista di 1ª classe	Ufficiale macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale	Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista	Ufficiale macchinista di 3ª classe
PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO	
Primo nostromo	Primo nostromo
Capo motorista	Capo motorista
Capo elettricista	Capo elettricista
Secondo nostromo	Secondo nostromo
Motorista di 1ª classe . .	Motorista di 1ª classe
Elettricista di 1ª classe . .	Elettricista di 1ª classe
Carpentiere di 1ª classe . .	Carpentiere di 1ª classe
Motorista	Motorista
Elettricista	Elettricista
Marinaio scelto	Marinaio scelto
Carpentiere	Carpentiere
Fuochista *ad personam* . . .	Fuochista
Marinaio	Marinaio
Carbonaio	Carbonaio

Art. 91.

In pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato le competenze speciali spettanti al conduttore principale in base al Capo IX delle presenti disposizioni, e con le modalità ivi previste, sono stabilite nelle seguenti misure:

— Premio per ora di lavoro (art. 49) L. 16 —

— Aumento sul premio per ora di lavoro per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica (art. 49) L. 7,50

	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
— Premio di percorrenza (art. 50)	L. 1.05	1,40

— Compenso per assenza dalla residenza (articolo 52) L. 36 —

— Premio addizionale per servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio (art. 53) . . . . . L. 12 —

Art. 92.

Nei riguardi del personale di macchina, di scorta ai treni e navigante, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, il lavoro straordinario di cui all'art. 37 è retribuito col premio per ora di lavoro di cui agli articoli 42, 49 e 77, rispettivamente, maggiorato dell'80 per cento, in luogo del compenso previsto dall'art. 39.

Art. 93.

Per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 l'importo giornaliero massimo del premio di maggior produzione, di cui all'art. 57, in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentosessantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Art. 94.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale ferroviario, durante le assenze dal servizio per congedo ordinario dei dipendenti che lavorano col sistema del premio di maggior produzione e di quelli che fruiscono delle competenze speciali previste dai capi VIII, IX e XIII, viene corrisposto un premio di operosità medio inerente alla qualifica rivestita, previsto dal precedente art. 58.

Art. 95.

Le disposizioni di cui ai capi I e II hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5102780) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 120